

**Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.**

**Art. 8**

*(Norma finanziaria)*

1. Alle associazioni e ai consorzi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 della presente legge è assegnato un contributo straordinario di lire 15 milioni a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute e di primo impianto.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.3.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 2800 (1.1.161.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 68 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi), corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.